

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 24

(Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)

1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.(8)(16)

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.

(13)(17)

2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.(1)(2)(15)

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

7.

(ABROGATO)

8.

(ABROGATO)

9.

(ABROGATO)

10.

(ABROGATO)

10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.(12)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008

2 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010

3 Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010

4 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

5 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

6 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

7 Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.

8 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012

9 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012

10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012

11 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012

12 Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012

13 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013

14 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014

15 Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016

16 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020

17 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020

18 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020

19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020